

LA PROVA DELL'ESISTENZA DELL'OPERA, AUTHORSHIP E CATENA DEI DIRITTI

Deborah De Angelis



La tecnologia blockchain e il diritto d'autore:
Miraggio o Realtà?




Roma, 19 Giugno 2019
Sala Spadolini
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano 27

Alai Italia - Viale della Letteratura, 30 00144 Roma Tel. +39 06 5990 2224 info@alai-italia.it
IBAN IT 360 02008 05024 000103677443

LA PROVA DELL'ESISTENZA DELL'OPERA, AUTHORSHIP E CATENA DEI DIRITTI

- A. Contesto giuridico
- B. Quali prospettive realizzabili con il libro mastro digitale?
- D. Conclusioni



LE INFORMAZIONI SU REGIME DEI DIRITTI e le informazioni di utilizzo delle opere e dei materiali protetti

Un'opera, dal momento della sua creazione e per tutto il periodo di protezione ed oltre, richiede la compilazione, la conservazione e l'aggiornamento dei dati (metadata), relativi alle informazioni sul regime dei diritti e alle condizioni di utilizzo (anche dei diritti connessi).

La digitalizzazione ha avuto un grande impatto sulla intermediazione e gestione del diritto d'autore e dei diritti connessi e sul funzionamento delle licenze on line (aggregazione di repertori, creazione di Hub, interoperabilità dei dati, banche dati, *lack of information, value gap*).

LA RACCOLTA DEI DATI

(dal lato del titolare dei diritti e dal lato dell'utilizzatore)

QUALI FINI ?

- identificazione delle opere e dei materiali protetti
- identificazione degli aventi diritto
- indicazione dei termini e delle condizioni di uso
- monitoraggio delle forme di utilizzazione
- tracciamento degli utilizzi non consentiti o non conformi all'autorizzazione concessa
- garanzia di un'equa e proporzionale remunerazione



Prova dell'esistenza dell'opera

-Convenzione internazionale di Berna

-Trattati WIPO

-Legge 633/1941

Principio generale: la protezione in materia di diritto d'autore non richiede formalità.

Un'opera dell'ingegno riceve tutela se riveste un carattere «minimo» di creatività (intesa come originalità artistica, espressiva della personalità del suo autore), qualunque ne sia il modo e la forma di espressione.



Prova dell'esistenza dell'opera

COROLLARIO:

La necessità dei titolari dei diritti, prima della pubblicazione dell'opera (diritto di inedito, art. 12 LdA), di preconstituire una prova opponibile ai terzi, che attesti l'esistenza della stessa, in un dato momento storico (anteriorità della data certa) e il titolo d'acquisto del diritto (paternità).



La prova dell'esistenza dell'opera -Procedure di "poor man's copyright"

- invio del plico aperto spedito a se stesso, con lettera raccomandata, facendo affidamento sulla data apposta sul timbro postale in caso di controversia legale
- spedizione tramite PEC, avente lo stesso valore della raccomandata, garantisce l'integrità dell'allegato inviato in data certa (a differenza della raccomandata cartacea (il gestore /provider) di PEC ha l'obbligo legale di conservare i messaggi di PEC solo per cinque anni dopo l'invio, quindi, è consigliabile salvare tutte la PEC (messaggio inviato, ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna) su un supporto ottico.
- deposito dell'opera presso un notaio;
- deposito al Copyright Office di Washington;
- deposito all'ufficio opere inedite, presso la sezione Olaf della SIAE



The
Poor Man
Copyright



DEPOSITI - La prova dell'esistenza dell'opera

- Registro pubblico generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 103 LdA)
- Registro opere cinematografiche (PRC SIAE/ MIBAC)
- Registro pubblico speciale per il software SIAE (la pubblicazione è intesa come primo atto di esercizio dei diritti esclusivi (art. 103 LdA)

Prova dell'esistenza dell'opera- SERVIZI DIGITALI DI DEPOSITO DELL'OPERA E DEI MATERIALI PROTETTI - MARCATURA TEMPORALE

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, (aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217)

Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei Documenti informatici.

*- Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i **requisiti fissati dall'Agencia Italia Digitale**, ai sensi dell'articolo 71, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.*

La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

In tutti gli altri casi, l'idoneità' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

Registration proof su registro mastro digitale – immutabilità- valore legale

- Identificazione dell'opera, attraverso la generazione del digital fingerprinting (o file di hash), unique identifier
- Data e orario della registrazione
- Time Stamping

Tutela del diritto morale di attribuzione della paternità- *Authorship*

L'ordinamento giuridico ha improntato **un sistema di presunzione relativa** (fino a prova contraria), che attribuisce la prova della paternità del diritto d'autore e dei diritti connessi all'indicazione, nelle forme di comunicazione d'uso, del nome, pseudonimo, nome d'arte sigla o segno convenzionale dei titolari sull'opera.

Convenzione di Berna, art. 15/1, Art. 8 LdA:

«E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero».

(art. 48 LdA, autore opera cinematografica)

Related Right's Ownership Attribuzione della titolarità dei diritti connessi

Stesso sistema è previsto per:

- artisti (che sostengono le prime parti, i quali hanno diritto che il proprio nome sia indicato nelle forme d'uso, art. 83 LdA)
- produttori cinematografici (art. 48)
- produttori fonografici (art. 62, 76 LdA)



Catena dei diritti

- Principio nella non tipicità dei contratti (solo tre sono tipizzati dalla LdA)
- Principio della indipendenza dei diritti (art. 19 LdA)
- Principio della segmentazione dei diritti e dei territori
- Principio della segmentazione dei repertori (su vari livelli)
- Principio della prova scritta *ad probationem*, art. 107 LdA

Catena dei diritti /Licensing


I flussi di lavoro nel settore della gestione delle licenze on line sono complessi e lenti:

- ostacoli nell'utilizzo di opere esistenti
- possibilità di un uso non autorizzato
- decurtazione valore dei compensi
- Inesattezza dei dati/carenza di dati




DATI & METADATA

- 1. Prova esistenza dell'opera (data certa di pubblicazione/registrazione)
- 2. *Authorship- Neighbouring rights Ownership*
- 3. *Catena dei diritti*
- *Presenza di molti database basati su codici spesso non interoperabili- carenza/inesattezza delle informazione*
- *Proposta di implementazione di ecosistema/infrastruttura interoperabile: NON E' UN'IDEA NUOVA: USA The International Music Joint Venture (IMJV) 1998*
- Verso l'acquisizione di una maggiore trasparenza dei dati forniti dalle piattaforme



METADATA «...is the core of the music archive» (George Masseburg)


- mancanza di metadati
- metadati errati
- metadati non sono coerenti
- opere/materiali protetti non ricevano compenso
- Tecnologia che consenta di ricollegare i metadati all'opera e al materiale protetto, permettendo una completa identificazione



Libro mastro digitale

La conservazione delle informazioni avviene contemporaneamente su un numero di computer (nodi di computazione), gestiti in modo indipendente senza un controllo da parte di un'entità centrale o con controllo gestito da un'organizzazione/ente terzo *super partes*

identical instances of one database – same purpose



A)


B)

Libro mastro digitale – sicurezza e immutabilità dei nodi

- Per garantire che tutte le informazioni contenute sui nodi siano identiche, si attiva un processo di «clearance» al momento della richiesta di ingresso di ogni transazione sul registro, attraverso un sistema di algoritmi sui nodi. Le transazioni sono raccolte e conservate in blocchi (block), mediante il procedimento del consenso (miners= the crowd).
- A ciascuna transazione corrisponde l'ingresso di una nuova entrata nel registro a cui viene apposta una firma crittografata.

the blockchain:

**how to keep data
secure**



original puzzle pattern taken from <http://www.clker.com/clipart-6780.html>

Lightning network: sistema che permette di creare transazioni al di fuori della catena

Sulla blockchain possono essere caricati solo i metadati identificativi e non le opere/materiali protetti in formato digitale, per sfruttare esclusivamente le potenzialità della blockchain derivanti dalla immutabilità della concatenazione dei dati (Tutelio, Bookchain).

VALORE GIURIDICO DEI CERTIFICATI BLOCKCHAIN

EU – Nella sua Risoluzione del 3 ottobre 2018, la Commissione ha dichiarato, tra l'altro, che DLT e blockchain possono costituire, nel campo delle industrie creative e del diritto d'autore, uno **strumento utile per il tracciamento e la gestione dei contenuti digitali**, facilitandone la protezione. I sistemi di DLT possono chiaramente identificare la paternità e le informazioni sui diritti delle opere e dei materiali protetti, sostenendo il collegamento tra i contenuti protetti e i loro titolari.

ITALIA - Un emendamento al Decreto Semplificazioni fornisce la definizione di tecnologie basate su registri distribuiti come la blockchain e di smart contract e attribuisce valore giuridico ad una transazione che sfrutta un registro elettronico distribuito e informatizzato.

ART. 8-ter.–(Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract)

1. Si definiscono “**tecnologie basate su registri distribuiti**” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

2. Si definisce “**smart contract**” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della **forma scritta** previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale individuagli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3».


Equiparazione del *timestamp* dei DLT (combinazione di data certa e immutabilità delle informazioni) alla marca temporale, se soddisfatti i requisiti identificati dall'Agenda Digitale.

EFFETTI POSITIVI

1. Partiamo per gradi: migliorare i servizi di informazione
2. Apportare maggiore precisione, trasparenza ed efficienza alle informazioni sul regime dei diritti nel mondo del diritto d'autore e delle licenze
3. La tipologia di moneta negoziabile non è una parte necessaria delle implementazioni dei registri a catena di blocco, almeno inizialmente
4. OGC e EGI dei diritti d'autore e dei diritti connessi possono creare una catena di blocco che funga da registro globale a cui far partecipare gli utilizzatori/consumatori, come nodi, in un sistema complementare a quelli esistenti e relativamente veloce da implementare.
5. Un identificatore univoco di contenuto derivato da una catena di blocchi, se utilizzato al servizio dei creatori e delle loro opere, potrebbe diventare uno dei tanti identificatori unici già esistenti, come ISBN, ORCID, DOI, ISNI, ISRC, ISWC e così via.

CONCLUSIONE

- Gideon Greenspan, *Do you really need a blockchain?*



CONCLUSIONE

1. Vogliamo costruire un database condiviso con altri enti e organizzazioni per mettere in comune le informazioni raccolte nel database?
2. I partecipanti al sistema di registro mastro condiviso possono scrivere in parallelo sul database?
3. Le informazioni inserite del database devono essere immutabili, contenenti tutta la cronologia delle modifiche, senza possibilità per chiunque di cancellare o modificare i passaggi precedenti?
4. Si vuole evitare un intermediario fidato che operi sul database eseguendo comandi per conto dei partecipanti?
5. Le transazioni eseguite dai vari partecipanti interagiscono tra loro, creando interdipendenza tra i dati?

CONCLUSIONE –*If is bad is garbage, good is treasure.*

- Solo se abbiamo risposto positivamente a tutte le domande, nessuna esclusa, possiamo collaborare per implementare un database, basato su un registro mastro digitale, che contenga le informazioni sul regime dei diritti e i dati di utilizzazione (completo, corretto e trasparente).

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

E-mail: deborahdeangelis@beniculturali.it